

DEROGHE AL LIMITE DELLA FREQUENZA DI ALMENO TRE QUARTI DEL MONTE ORE ANNUALE PERSONALIZZATO NECESSARIE AI FINI DELLA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.L. N° 62 del 13/04/2017, tenuto conto della C.M. n. 20/2011, il Collegio dei Docenti delibera le seguenti deroghe:

- malattie giustificate con certificato medico;
- terapie e/o cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o private, programmate e documentabili (per esempio, cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente);
- visite specialistiche e *day hospital*;
- donazioni di sangue;
- casi familiari particolarmente gravi (lutto di parente stretto e altre evenienze);
- situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate;
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri;
- partecipazione ad attività artistiche di particolare rilevanza (teatro, TV, cinema, danza ecc.);
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo determinati giorni/periodi dell'anno;
- altri motivi di carattere straordinario, a ora non individuabili, adeguatamente motivati.

Il Consiglio di classe dovrà possedere sufficienti elementi per poter procedere alla valutazione. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.L. N° 62 del 13/04/2017, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.